ADRIATICA RISORSE SPA
GESTIONE ENTRATE LOCALI

REGOLAMENTO UFFICIO LEGALE DI ADRIATICA RISORSE S.P.A

Approvato dall'Amministratore Unico
di ADRIATICA RISORSE S.p.A.
con Determina in data 15 Ottobre 2024

INDICE

ART. 1 – ISTITUZIONE E COMPITI..... 3
ART. 2 – INQUADRAMENTO..... 4
ART. 3 RELAZIONI INTERNE..... 4
ART.4 – DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO 4
ART. 5 – INCOMPATIBILITA' 4
ART. 6 – PRATICA FORENSE 5
ART.7 – RINVIO..... 5

ART. 1 ISTITUZIONE E COMPITI

1. È formalmente istituito l'Ufficio legale di Adriatica Risorse S.p.A., costituito da uno o più avvocati iscritti per conto della Società nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 3, comma 4 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, convertito con Legge 22.10.1934 n. 36 e all'art. 23 L. 247/2012 (d'ora in poi brevemente definito "l'Avvocato") e da eventuale personale amministrativo di supporto.
2. L'Avvocato:

- rappresenta e assiste in giudizio Adriatica Risorse S.p.a. (d'ora in poi più brevemente "la Società") nelle cause, sia attive che passive, in materia civile, amministrativa e penale, instaurate avanti ai competenti organi di giurisdizione, in maniera autonoma ed esclusiva salvo quanto previsto dal successivo comma 6;
- si occupa del recupero giudiziale delle entrate tributarie e patrimoniali comunali;
- cura gli aspetti legali in cui è coinvolta la Società;
- esprime pareri, non vincolanti, in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi;
- suggerisce provvedimenti in relazione a fatti che possono provocare una lite;

3. L'Avvocato esercita le sue funzioni innanzi alle Autorità Giudiziarie, secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
4. L'Avvocato provvede alla tutela dei diritti e degli interessi della Società secondo le norme di legge e secondo quelle contenute nel presente regolamento.
5. L'Amministratore Unico rappresenta la Società nei giudizi di cui sopra e di volta in volta conferisce il relativo mandato all'Avvocato, previa consultazione dello stesso.
6. L'Amministratore Unico può sempre determinare di associare all'Avvocato, mediante mandato congiunto, uno o più legali esterni, oppure affidare in via esclusiva il mandato ad litem ad uno o più legali del libero foro specialisti nel settore o docenti universitari, nei seguenti casi:

- vertenze di particolare complessità;
- materie che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'Ufficio;
- incarichi che l'Avvocato ritiene di non poter svolgere con adeguata competenza, conformerete alla previsione di cui all'art. 12 del Codice deontologico forense;
- eccessivo carico di lavoro tale da rendere difficoltosa la gestione della vertenza;
- situazioni di carattere eccezionale;
- casi di inopportunità o incompatibilità da parte dell'Avvocato.

7. Nell'ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso uffici giudiziari situati in un foro diverso da quello locale, l'Avvocato potrà individuare un referente in loco da nominarsi con apposito atto amministrativo.
8. L'avvocato è tenuto a rendicontare all'Amministratore Unico il suo operato secondo le indicazioni e i termini che gli saranno forniti.

ART. 2 INQUADRAMENTO

1. L'Ufficio legale è unità autonoma all'interno dell'organizzazione della Società ed è in staff all'Amministratore Unico. L'Avvocato opera in condizioni di esclusività ed autonomia, affinchè venga assicurato il libero esercizio dell'attività professionale.
2. La Società garantisce all'Avvocato la strumentazione tecnica e di studio, di personale e di supporto necessaria per l'esercizio dell'attività professionale, qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo ed alla quantità di affari affidati all'Ufficio, nonché l'espletamento dei doveri deontologici di formazione continua, nei limiti delle assegnazioni di budget annuali.
3. La Società provvede altresì, al pagamento delle spese necessarie per l'esercizio della professione forense.

ART. 3 RELAZIONI INTERNE

1. I singoli Uffici sono tenuti a fornire all'Avvocato, nei tempi da esso indicato, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, ivi compresa la costituzione in giudizio.
2. Gli Uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Ufficio legale.

ART. 4 DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fin di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, possono essere di volta in volta sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui sopra.

ART. 5 INCOMPATIBILITA'

1. Si applicano all'Avvocato in quanto compatibili le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165.

ART. 6 PRATICA FORENSE

1. Presso l'Ufficio Legale di Adriatica Risorse può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato, al verificarsi delle condizioni previste dal Regolamento dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso la Società.

ART. 7 RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, convertito con Legge 22.10.1934 n. 36 e nella L. 247/2012, purchè compatibili.